



PROVINCIA DI SAVONA

CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 48

Seduta del 06 agosto 2021

Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

Servizio Energia e coordinamento ambientale

Classifica 1.3.1 Fascicolo 1/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°	Nome	Presenti	Assenti
1	OLIVIERI PIERANGELO	X	
2	BONASERA FRANCESCO	X	
3	BRIZZO SARA	X	
4	BUSSALAI LUIGI	X	
5	CIANGHEROTTI ERALDO		X
6	FIORINI MATTIA		X
7	GHISO FIORENZO	X	
8	ISELLA LUANA	X	
9	MIRRI RODOLFO	X	
10	NIERO MASSIMO	X	
11	PIEMONTESI ILARIA		X
Totale		8	3

Assume la Presidenza Avv. Pierangelo Olivieri

Assiste alla seduta Avv. Giulia Colangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al provvedimento di seguito verbalizzato.

Deliberazione N. 48 del 06/08/2021

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI , nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia.

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI SU N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI” nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Deliberazione N. 48 del 06/08/2021

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:

- la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed il successivo D. Lgs. 112/1998 che hanno conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la Legge 7 maggio 1965 n. 460 “Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali”, che all’art. 3 prevede l’istituzione di una Commissione di collaudo dei depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

CONSIDERATO che la Legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede, tra l'altro, che le Regioni esercitino le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato (art. 1, comma 55), precedentemente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti;

ATTESO che La L.R. n. 18/99 che ha assegnato alle Province la competenza in materia di oli minerali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 56 della legge 239/04, sono assoggettate a regime autorizzativo:

1. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30% della capacità autorizzata di stoccaggio di oli minerali;

RICHIAMATO l'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35 del 2012, così come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, comprensivi degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000, comprensivi dei depositi di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;
- e) i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

RICHIAMATO altresì l'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) il quale prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23

Deliberazione N. 48 del 06/08/2021

agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n.165 del 7.10.2004, che ha chiarito come per il rilascio degli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, trovano applicazione le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94;

ATTESO che, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di autorizzazione di impianti di oli minerali si ravvisa la necessità di disciplinare i criteri per la determinazione degli oneri di collaudo, nonché istituire la Commissione Provinciale di collaudo in materia di oli minerali, alla quale sono attribuiti i compiti previsti all'art.11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994;

VISTA la proposta allegata ad oggetto "Regolamento per commissione provinciale di collaudo per impianti di stoccaggio oli minerali" predisposta dal Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente – Servizio Energia e Coordinamento Ambientale;

RITENUTO di approvare il testo del "Regolamento per commissione provinciale di collaudo per impianti di stoccaggio oli minerali" che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto vigente.

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare il testo del "Regolamento per commissione provinciale di collaudo per impianti di stoccaggio oli minerali", allegato - sotto forma di testo integrato - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come "ALLEGATO A";
2. di aggiornare conseguentemente il sito internet della Provincia di Savona alla sezione Servizi online-modulistica con le eventuali modificazioni approvate con la presente deliberazione;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente per gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Pierangelo Olivieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia Colangelo

(atto sottoscritto digitalmente)